

SEAC RISPONDE

QUESITO

067

SETTORE

Agevolazioni

Utilizzo “bonus canoni locazione” e presenza di debiti erariali scaduti

Il “bonus canoni locazione”, spettante alle imprese / lavoratori autonomi in base all’art. 28, DL n. 34/2020, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti per imposte erariali scadute di importo superiore a € 1.500?

Il credito d’imposta ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” riferito ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto a imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali, come stabilito dal comma 6 del citato art. 28 può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei relativi canoni di locazione.

Relativamente ad eventuali limitazioni alla compensazione del credito d’imposta in esame, non avendo il Legislatore previsto espressamente alcuna disposizione in merito alla non operatività del divieto disposto dall’art. 31, DL n. 78/2010, si deve ritenere che detta preclusione trovi applicazione. Per effetto di tale divieto non è possibile compensare i crediti relativi ad imposte erariali di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a € 1.500 iscritti a ruolo per imposte erariali / relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il contribuente può comunque utilizzare il bonus in esame per il pagamento dei predetti debiti erariali come previsto dal DM 10.2.2020. A tal fine va utilizzato il mod. F24 Accise riportando, con riferimento alle somme da “pagare”, l’apposito codice tributo “RUOL”.

Merita evidenziare che il comma 3 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevede espressamente la non operatività del divieto di compensazione dei crediti erariali di cui al citato art. 31 con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura / cessione della nuova detrazione del 110%.

RIPRODUZIONE VIETATA

QUESITO

068

SETTORE

Imposte dirette

Credito d'imposta acquisto RT e contribuente forfetario

Una parrucchiera in regime forfetario ha acquistato nel mese di ottobre 2020 il Registratore telematico. La fattura (pari a circa € 800) è stata pagata nello stesso mese. Relativamente a tale acquisto, viene meno il diritto del contribuente al credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta stante il riferimento, ai fini dell'individuazione del momento di utilizzo, alle liquidazioni IVA periodiche (che il soggetto non è tenuto ad effettuare)?

In base a quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 con volume d'affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall'1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L'art. 140, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono inviare i corrispettivi giornalieri all'Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea.

Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto / adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d'acquisto / adattamento e di pagamento, con modalità tracciabili, del relativo corrispettivo.

Nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare del credito d'imposta in esame anche i contribuenti forfetari, pur non sussistendo l'obbligo di effettuare liquidazioni IVA periodiche, con utilizzo dello stesso a decorrere dal mese successivo a quello di acquisto del RT / adattamento e di pagamento della fattura.

Nel caso di specie, quindi, la parrucchiera può utilizzare in compensazione (codice tributo "6899") il credito d'imposta in esame, pari a € 250, a decorrere dal mese di novembre.

QUESITO

069

SETTORE

IVA

Esonero comunicazione liquidazioni periodiche e presenza di operazioni esenti IVA

Un medico con attività esente ha ricevuto nel mese di luglio 2020 una fattura soggetta a reverse charge relativa alla sanificazione dell'impianto di condizionamento. È necessario presentare anche la comunicazione della liquidazione IVA del terzo trimestre?

In base all'art. 21-bis, comma 3, DL n. 78/2010, sono esonerati dalla Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l'esonero sussiste *"sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero"*.

A seguito del ricevimento di una fattura soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, non potendo detrarre l'IVA a credito si rende necessario versare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione IVA periodica. Di conseguenza il medico entro il 30.11.2020 deve inviare la Comunicazione della liquidazione IVA del terzo trimestre 2020.